



San Marino, 28 marzo 2024/1723 d.F.R.

**A tutti i contribuenti**

Prot. 32827/2024/DIRC

**Oggetto: Informazioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi per l'anno fiscale 2023 e degli allegati obbligatori (articolo 94, comma 1, Legge n.166/2013 e successive modifiche e integrazioni). Aggiornamenti a seguito di nuove disposizioni fiscali.**

**1. DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER L'ANNO 2023.**

Si informano tutti i soggetti interessati che è operativo, sul portale della Pubblica Amministrazione [www.gov.sm](http://www.gov.sm) – servizi online – IGR Imposta Dirette – Patrimoniale, l'applicativo informatico per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, Modelli IGR P e G, nonché le dichiarazioni degli Allegati per Imposta di Bollo (agenzia e pubblicità) e Imposta Complementare, e la dichiarazione dei sostituti d'imposta Modello IGR O.

I Modelli IGR L, M ed N e la dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie possedute all'estero (DAPEF), saranno disponibili a breve.

I termini di presentazione e pagamento per il **periodo d'imposta 2023** sono riassunti nella seguente tabella:

| <b>Dichiarazioni</b>  | <b>Termine di riferimento</b> |
|---|-------------------------------|
| IGR G (a cura del datore di lavoro)   | 15 aprile 2024                |
| Dichiarazioni dei redditi, Modelli IGR P e IGR L Modelli IGR M e N  | 31 luglio 2024                |
| Dichiarazione del sostituto d'imposta di cui all'articolo 92 della Legge 18 dicembre 2013 n.166 e sue successive modifiche  | 31 luglio 2024                |
| Allegati relativi a:<br>a) servizi pubblicitari e di elaborazione dati, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche;<br>b) servizi di agenzia, rappresentanza, di commercio e similari, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche;<br>c) prestazioni di servizi assoggettati ad imposta complementare di cui all'articolo 48 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 e disposizioni applicative di cui al Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50. | 31 luglio 2024                |
| Dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all'estero (DAPEF) di cui al comma 2, dell'articolo 3 del Decreto Delegato 7 marzo 2022 n.29   | 2 ottobre 2024                |
| Versamento dell'imposta per il riequilibrio delle attività finanziarie estere (IRAFE) di cui all'articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207  | 2 ottobre 2024                |

Si ricorda, che ai sensi dell'art.93, comma 2, della Legge n.166/2013, se la dichiarazione dei redditi è presentata entro 30 giorni dalla scadenza dei termini (ossia entro 30 giorni a decorrere dal 31 luglio 2024), la dichiarazione presentata è valida, ma si applica al contribuente la sanzione prevista dall'art.139, comma 1, lettera d) della L.166/2013. Oltre il predetto termine, la dichiarazione è nulla e, pertanto, non può essere fatta valere dal contribuente quale richiesta di rimborso del credito d'imposta in essa risultante, ma costituisce ugualmente titolo di riscossione per l'Amministrazione tributaria (art.93, comma 3, L.n.166/2013).



## **2. NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LE PERSONE FISICHE e GIURIDICHE.**

### **2.1. Rivalutazione dei beni dell'impresa (art. 16 Legge n. 171/2022).**

Il comma 6, dell'articolo 16, della Legge n.171/2022, prevede che la relazione/perizia di rivalutazione dei beni dell'impresa debba essere obbligatoriamente allegata alla dichiarazione dei redditi 2023 negli appositi righi:

- n.105-107-110-111 del quadro H del modello IGR "L";
- Quadro C sez. 1 del Mod IGR P "rivalutazione dei beni dell'impresa".

### **2.2. Lavoro prestato da soci di società di capitali (art. 28 Legge n. 164/2022).**

Si precisa che, così come disciplinato dall'art 28 Legge 164/2022, nel caso di socio di società di capitali lavoratore con apposito contratto di collaborazione, il trattamento fiscale è il seguente:

- nel caso di socio lavoratore residente il reddito verrà indicato nel quadro G del Modello IGR L al rigo 11 "Redditi occasionali, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa";
- nel caso di socio lavoratore non residente il compenso è soggetto alla ritenuta del 20% di cui all'art. 102, Legge 166/2013; pertanto va indicato nel Modello IGR O, Quadro B, al rigo 140 "Consulenze/prestazioni professionali art.102 c.1 Legge 166/2013" e nel Modello IGR P, Quadro A, Sez. 1, rigo 120 "Compensi lordi a terzi non residenti".

### **2.3. Società tra professionisti in forma di società di capitali (art. 11 Legge n. 222/2020 - modificato dall'art. 30 Legge n. 157/2022).**

I compensi che la società eroga ai soci liberi professionisti, ad esclusione dei dividendi, vengono assoggettati alle disposizioni dell'art. 27 della Legge 166/2013; pertanto vengono dichiarati nel Modello IGR L quadro "E" al rigo 10 "Compensi lordi, per attività professionali ed artistiche ad esclusione del rigo 11".

La Società tra professionisti presenta la dichiarazione dei redditi Modello IGR P indicando i compensi erogati ai soci liberi professionisti nel Quadro A, Sez. 1 rigo 110 "Compensi lordi a terzi residenti".

Nel caso di distribuzione di dividendi ai soci liberi professionisti, la società applica la ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5% (art. 103, comma 6, Legge 166/2013) e provvede a compilare il quadro "E" del Modello IGR P.

Inoltre, la società è tenuta ad indicare la ritenuta applicata sui dividendi nel Modello IGR O, Quadro C, rigo 262 "Dividendi da Soc. Sammarinesi Art.103 c.6 Legge 166/2013".

## **3. EVOLUZIONI OPERATIVE E DI COMPILAZIONE A SEGUITO DI NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE PREVISTE PER LE PERSONE FISICHE - MODELLO IGR L.**

### **3.1. Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari (art. 17 Legge n. 171/2022).**

Si rimanda alla circolare emessa dall'Ufficio scrivente in data 15 febbraio 2021, prot. n. 17968/2021/Dir ISPF/GG, ricordando che deve essere allegato l'apposito prospetto nel Quadro Q della dichiarazione dei redditi 2023, Modello IGR L.

### **3.2. Disposizioni fiscali riferite alla "Disciplina del commercio dell'oro e degli altri metalli preziosi da investimento" (art. 11 D.D. n. 134/2023).**

I redditi derivanti dalla "cessione a titolo oneroso o realizzo di metalli preziosi da investimento" di cui alla lettera c bis) comma 1, dell'art. 41 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, sono da indicare nel Modello IGR L, quadro G, al rigo 50 "Ogni altro reddito prodotto (Art. 41 Legge n. 166/2013)".



### **3.3. Codice degli ESPORT (art. 24 Legge n. 80/2023).**

I compensi sino a €5.000,00 annui erogati da Team Esport a giocatori dilettanti, ed allenatori e tecnici, residenti, di cui all'articolo 24, commi 1 e 2 del "Codice degli Esport" sono esenti da imposta e devono essere indicati nel Modello IGR L, quadro N, al rigo 131 "Compensi (ESPORT L. 80/2023 art.24 c. 2) fino a €5.000,00, giocatori dilettanti, allenatori e tecnici, residenti".

Sono fatte salve le disposizioni in materia di obbligo dichiarativo di cui all'art. 84 L.166/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

I compensi di importo superiore a €5.000,00, ma inferiore ad €12.000,00 annui, erogati da Team Esport ai soggetti indicati nel paragrafo precedente, sono assoggettati ad imposta a tassazione separata con aliquota pari al 1,5% e devono essere indicati nel Modello IGR L, quadro H, al rigo 200 "Compensi (ESPORT L.80/2023 art. 24 c.3) sup. a €5.000,00 fino a €12.000,00, giocatori dilettanti, allenatori e tecnici residenti".

I compensi riferiti al rapporto di prestazione Esportiva, sia di tipo professionistico che di tipo dilettantistico, di cui al D.D. 174/2023 devono essere dichiarati nel Modello IGR L, quadro G, riferito ai redditi diversi, anche quando regolati da contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

### **3.4. Modifiche alle esenzioni di cui all'art. 7 Legge n. 166/2013 (art. 14 Legge n. 171/2022).**

La modifica normativa, sopra richiamata, ha esteso le esenzioni riferite all'erogazione di indennità, premi, gettoni e simili anche agli atleti di interesse nazionale (AIN) che conseguono risultati agonistici di primario rilievo in giochi olimpici e/o campionati mondiali e/o competizioni di livello mondiale (Modello IGR L Quadro N rigo 131).

### **3.5. Tassazione delle prestazioni pensionistiche derivanti dalla Gestione Separata (art. 26 Legge n. 157/2022).**

All'atto del pensionamento, l'erogazione del valore capitale riferito alla gestione separata, è assoggettata a tassazione separata a titolo definitivo nella misura pari al 5%; pertanto è stato introdotto nel quadro H del Modello IGR L l'apposito rigo 155 "Erogazione totale del valore capitale Gestione Separata L.157/2022 art.26".

Si precisa che le somme erogate a titolo di rendita, non di capitale, sono assoggettate alle aliquote ordinarie, effettuato il cumulo con eventuali altre rendite previdenziali percepite.

### **3.4. Modifica delle disposizioni relative alle detrazioni soggettive previste dall'articolo 16 e dall'articolo 16 (del regime transitorio) di cui all'articolo 148, comma 8 della Legge n. 166 del 16 dicembre 2013 e successive modifiche.**

Si porta all'attenzione dei contribuenti l'adozione del D.D. n.15/2024 che apporta modifiche in materia di detrazioni soggettive con decorrenza dal periodo di imposta 2023.

La modifica interessa la soglia massima dei redditi lordi propri, a carico delle persone indicate alle lettere a), c), d) ed e) di cui al comma 1 del D.D. n. 15/2024, individuata per l'anno d'imposta 2023 nell'importo massimo di **€ 7.536,23**, vale a dire, all'importo corrispondente alla pensione sociale di cui all'art. 45, comma 1, della Legge n.15/1983 e successive modifiche, con eccezione per i soggetti diversamente abili.

Inoltre, si coglie l'occasione per porre evidenza circa le modifiche introdotte in relazione ai figli a carico, come sotto riportato:

"Art. 16



(Detrazioni soggettive)

1. (omissis)
2. In riferimento alla lettera b) del comma 1 si considerano a carico:
  - a) i figli minori, compresi i figli naturali, i figli adottivi e gli affiliati;
  - b) i figli maggiori di età inabili al lavoro in modo permanente, quelli di età non superiore ai ventisei anni che frequentino corsi legali di studio, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati ed infine quelli inoccupati; questi ultimi devono essere regolarmente iscritti alle liste di avviamento al lavoro e non aver rifiutato offerte di lavoro compatibili con le mansioni previste dalla propria lista di appartenenza e devono altresì essere conviventi con il contribuente.
3. Le persone indicate alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 si considerano a carico se hanno redditi lordi propri per un ammontare non superiore a quello di cui alla pensione sociale nella misura prevista dall'articolo 45, primo comma della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche, se residenti. Il predetto limite non si applica in relazione a redditi percepiti da soggetti diversamente abili.
4. Le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono rapportate ai mesi dell'anno e non competono ai soggetti passivi non residenti.
5. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzate solo da uno dei genitori o, in alternativa, da entrambi nella misura del 50 per cento ciascuno. Qualora la detrazione usufruita dai genitori superi nel complesso il 100 per cento della stessa, la detrazione viene determinata nella misura del 50 per cento per ciascun genitore.  
(omissis)"

#### **EVOLUZIONI OPERATIVE E DI COMPILAZIONE A SEGUITO DI NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LE PERSONE GIURIDICHE - MODELLO IGR P.**

##### **4.1. Introduzione incentivo per le "Società Sammarinesi che effettuano trasporto marittimo di persone e cose o altre attività commerciali marittime" (art 1 D.D. n. 101/2023).**

E' stato istituito un regime agevolato per le nuove attività d'impresa, esercitate mediante società di capitali, operanti esclusivamente nel settore di cui alla Legge 2 agosto 2019 n. 120 e successive modifiche.

In materia fiscale è previsto, per i primi dieci periodi d'imposta, l'abbattimento pari all'80% dell'aliquota ordinaria IGR, con possibilità di posticipare la decorrenza del periodo di esenzione fiscale a partire dal terzo periodo d'imposta successivo, e non oltre, a quello di inizio della nuova attività.

Al fine di poter usufruire di tale agevolazione fiscale, l'operatore avente diritto dovrà:

- nel Quadro B Sez. 5 dell'IGR P selezionare l'ID 55 "D.D. n. 101/2023 art. 1 incentivi alla nuove società operanti nel settore marittimo";
- nel Quadro B Sez. 6 IGR P compilare il rigo 6 indicando l'imposta già abbattuta dell'80%.

Si precisa che, al fine di poter esercitare l'opzione di slittamento di inizio dell'incentivo fiscale, sarà sufficiente non compilare le sezioni sopra indicate.

Inoltre, l'articolo 1 del Decreto prevede al comma 1, lettera d) un credito di imposta IGR su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo i cui criteri saranno definiti con regolamento del Congresso di Stato.

##### **4.2. Modifica del coefficiente di redditività per la determinazione del reddito imponibile del trust (art. 18 Legge n. 171/2022).**

Il comma 1 dell'articolo 5 della Legge 17 marzo 2005 n.38 è stato così modificato: "Il reddito imponibile del trust è determinato applicando il coefficiente di redditività dell'80 per cento all'ammontare complessivo dei proventi e dei frutti, in denaro e natura, derivanti dai beni in trust, anche a titolo risarcitorio del mancato guadagno, realizzati e percepiti in ciascun periodo d'imposta. Nel predetto ammontare non sono computati i proventi e i frutti derivanti da immobili situati nel territorio della Repubblica di San Marino."



Al fine di poter applicare tale coefficiente di redditività è stato modificato il rigo 70, Quadro B, Sez. 2, Modello IGR P "Abbattimento proventi e frutti dei beni in trust (20%) (art. 5 c.1 Legge 38/2005 e art 17 c.2 Legge 157/2019 e art. 18 c1 L 171/2022)".

Si evidenzia, ad ogni buon fine, che è stato altresì modificato anche il disposto normativo di cui all'art. 6 Legge n. 38/2005, relativamente al credito di imposta per i redditi prodotti all'estero dal trust (art. 10 L. n. 132/2023), come segue: "Le imposte assolte all'estero a titolo definitivo sui proventi e sui frutti realizzati e percepiti dal trustee per conto del trust sono detraibili, a norma della Legge n.166/2013 e successive modifiche, dalle imposte sul reddito dovute dal trust nel limite dell'80 per cento, oppure del 10 per cento, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 2, della presente legge".

#### **4.3. Legge 15 settembre 2023 n.132 Art. 15 - Modifica dell'articolo 9 del Decreto Delegato 25 aprile 2019 n.68.**

Si rammenta che, l'art. 4, comma 2, del D.D. 68/2019, prevede l'obbligo di comunicazione, da parte di qualsiasi entità residente nella Repubblica di San Marino ed appartenente ad un gruppo multinazionale, dell'identità e della residenza fiscale del gruppo stesso. Tale comunicazione viene effettuata in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta oggetto di rendicontazione indicando i dati al Quadro F, Sez. 1, del Modello IGR P.

L'art. 15 della Legge n. 132/2023 introduce la sanzione di € 1.000,00 in caso di mancata comunicazione di cui all'art. 4 Legge n. 68/2019 all'Ufficio Tributario entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di competenza.

#### **5. DAPEF (D.D. n.199/2020, D.D. n.29/2022 e Circolari applicative) E IRAFE (L. n.207/2021 art. 4 e L. n. 94/2022 art. 17).**

Si rimanda alle disposizioni riportate nelle circolari già emanate in precedenza di seguito elencate:

- circolare n.4/2021 prot. 69834/2021 emessa il 24 giugno 2021 dal Dipartimento Finanze e Bilancio;
- circolare n.5/2021 prot. 130982/2021 emessa il 9 dicembre 2021 dal Dipartimento Finanze e Bilancio;
- paragrafo n.6 della circolare prot. 28907/2022 emessa il 24 marzo 2022 dall'Ufficio Tributario;
- circolare n.1/2022 prot. 70365/2022 emessa il 21 luglio 2022 dal Dipartimento Finanze e Bilancio;
- paragrafo n.6 della circolare prot. 33464/2023 emessa il 30 marzo 2023 dall'Ufficio Tributario;
- paragrafo n.3 della circolare prot. 49584/2023 emessa il 17 maggio 2023 dall'Ufficio Tributario;
- Lettera circolare prot. N. 61702/2022 emessa il 27 giugno 2022 dall'Ufficio Tributario.

#### **6. ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.**

In ottemperanza al disposto normativo richiamato in oggetto, con riferimento ai documenti in formato elettronico che devono necessariamente accompagnare la dichiarazione dei redditi (Modelli IGR L, M, N, P), si rinvia alle disposizioni già fornite con le circolari dell'Ufficio Tributario, Prot. n. 135846/2014 del 05 dicembre 2014, Prot. n. 34621/2016 del 30 marzo 2016, Prot. n. 37361/2018 del 30 marzo 2018, Prot. n. 37742/2019 del 28 marzo 2019, Prot. n. 64701/2019 del 31 maggio 2019, Prot. n. 45684/2020 del 29 maggio 2020, Prot. n. 35260/2021 del 30 marzo 2021, Prot. N. 28907/2022/DIRC del 22 marzo 2022, Prot. 33464/2023/DIRC del 30 marzo 2023, con le integrazioni indicate nella presente circolare.

Si ricorda che, le circolari sopra richiamate, sono visionabili dal sito [www.gov.sm](http://www.gov.sm), accedendo ai servizi online della Pubblica Amministrazione, al servizio IGR - Imposte Dirette - Patrimoniale, selezionando l'area download.



## **7. ULTERIORI PRECISAZIONI E CHIARIMENTI**

### **7.1. Circolare applicativa del 30 settembre 2022 prot. N. 92238/2022 in merito alla definizione di prestazioni di rilevanza artistica o culturale, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 102 della Legge 166/2013 e successive modifiche nel testo vigente (di cui all'ottavo comma dell'art. 148 della legge 166/2013).**

A chiarimento di quanto precedentemente indicato nella circolare richiamata, si precisa che la deroga al regime ordinario di tassazione previsto per le prestazioni aventi rilevanza artistica e culturale si applica alle prestazioni ovunque svolte per conto di un committente residente nel territorio della Repubblica di San Marino.

### **7.2. Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi (Art. 83 Legge 166/2013).**

L'art. 83 comma 1 della Legge n. 166/2013 stabilisce: *"I soggetti passivi hanno l'obbligo di dichiarare annualmente i redditi prodotti, secondo le norme del presente Titolo, anche se da essi non consegua alcun debito d'imposta. I lavoratori autonomi, le imprese di persone fisiche e giuridiche e le stabili organizzazioni devono presentare la dichiarazione, anche se non abbiano prodotto alcun reddito."*

L'Ufficio precisa che, sulla scorta di tale disposto normativo, le persone giuridiche sono tenute a presentare la dichiarazione dei redditi a far data dall'iscrizione nel registro delle società, poiché da tale momento la società acquisisce personalità giuridica. Tale adempimento è dovuto a prescindere dall'avvenuto rilascio della licenza.

I servizi del settore imposte dirette rimangono a disposizione per ogni necessità e chiarimento.

Distinti saluti.

Il Dirigente

Avv. Davide Gasperoni